

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 3, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 che disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011, all'art. 4 del Decreto Legge n. 50/2017 e dal Decreto Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni in Legge 77/2020.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. Presupposto per il pagamento dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva e negli alloggi per uso turistico, ubicati nel territorio del Comune di Vetralla. A titolo esemplificativo e non esaustivo per tali si intendono: alberghi, alberghi diffusi, villaggi albergo, country house, case ed appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, affittacamere, bed & breakfast, case per ferie, case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, ostelli per la gioventù, centri di vacanza per ragazzi, agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, quali campeggi, aree attrezzate per la sosta temporanea e residenze d'epoca, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017, convertito con modificazione con la Legge n. 96/2017.

ARTICOLO 3

Finalità dell'imposta

1. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Vetralla, per interventi in materia di turismo di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs 23/2011, con particolare riguardo al sostegno delle strutture ricettive.

ARTICOLO 4

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Vetralla, che pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, situate nel territorio del Comune.
2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune direttamente al gestore della struttura ricettiva presso la quale ha pernottato ed il gestore rilascia contestualmente al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.
3. Sono soggetti responsabili del pagamento dell'imposta il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta ed il soggetto che incassa il canone o corrispettivo in caso di locazioni brevi.

ARTICOLO 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento, nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 fino ad un massimo di tre pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'avvenuta corresponsione dell'Imposta di Soggiorno per pernottamenti precedenti, purché

questi risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

2. L'imposta può essere determinata secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Lazio, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. La misura dell'imposta può essere differenziata in base ai criteri ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, secondo la misura distinta per categoria di classificazione delle strutture ricettive.
3. L'aliquota dell'imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 del TUEL lett. f), da un minimo di € 1,00 ad un massimo di € 3,50 per persona/pernottamento. In mancanza di deliberazione annuale della Giunta comunale si intendono confermate le tariffe in vigore.

ARTICOLO 6

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori (fino al compimento del dodicesimo anno di età);
 - b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche o private del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente;
 - c. i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital presso le strutture sanitarie pubbliche e private del territorio provinciale e le persone che li assistono, per un massimo di una persona per paziente;
 - d. gli anziani (sopra l'ottantacinquesimo anno di età);
 - e. i soggetti diversamente abili non autosufficienti con accompagnatore ed i loro accompagnatori fino a un massimo di due persone per soggetto diversamente abile;
 - f. un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiore a 20 partecipanti;
 - g. gli ospiti del Comune di Vetralla il cui soggiorno è pagato direttamente dal Comune;
 - h. i lavoratori dipendenti che soggiornano per motivi di lavoro, all'interno del territorio Vetrallese, con comprovata attestazione aziendale, saranno esentati a partire dal 4° giorno di permanenza nell'arco di 30 giorni consecutivi esclusi i week-end;
 - i. gli studenti universitari iscritti all'Università della Tuscia, per comprovati motivi di studio, saranno esentati a partire dal 4° giorno di permanenza nell'arco di 30 giorni consecutivi esclusi i week-end.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma b) e c) ed f) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente, secondo la normativa D.Lgs. 196/2013.

ARTICOLO 7

Obblighi del gestore

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di presentare al Comune di Vetralla, entro 16 giorni dalla fine di ogni mese, una comunicazione che contenga i seguenti elementi:
 - il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato con il numero di giorni di permanenza con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle esenzioni/riduzioni di cui all'art. 6;
 - l'imposta totale incassata e gli estremi del versamento effettuato.

La comunicazione di cui al presente comma è un obbligo del gestore della struttura ricettiva e deve essere effettuata anche nel caso in cui la suddetta comunicazione sia presentata per un importo pari a zero.

2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa al Comune di Vetralla tramite un portale digitale dedicato oppure, in caso di non funzionamento all'indirizzo PEC comune.vetralla@legalmail.it, o mediante consegna diretta a mano, presso l'ufficio protocollo del Comune sito in Piazza Umberto I, n. 1 – Vetralla.

3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di dare agli ospiti informazioni multilingue in appositi spazi, circa l'applicazione e l'entità dell'imposta di soggiorno nonché di richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite.
4. Il gestore della struttura ricettiva, presso il quale è ospitato il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta, provvede alla riscossione, rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede al riversamento al Comune di quanto versato a titolo d'imposta.
5. Il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, risponde direttamente nei confronti del Comune del corretto ed integrale riversamento dell'imposta pagata dal cliente ed è obbligato a effettuare in ogni caso il versamento dovuto al Comune, salvo il diritto di rivalsa sul soggetto passivo.
6. I gestori delle strutture ricettive presentano dichiarazione cumulativa dei corrispettivi incassati a titolo di imposta di soggiorno secondo modalità indicate con decreto ministeriale. La dichiarazione è inviata, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di imposta. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione di cui all'art. 10 comma 6.

ARTICOLO 8

Versamenti

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al responsabile del pagamento che rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. I soggetti gestori delle strutture, inclusi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici sono tenuti al riversamento delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Vetralla secondo le seguenti scadenze:
 - entro il 16 aprile per i soggiorni relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo;
 - entro il 16 luglio per i soggiorni relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno;
 - entro il 16 ottobre per i soggiorni relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre;
 - entro il 16 gennaio per i soggiorni relativi ai mesi ottobre, novembre e dicembre.I termini per i versamenti di cui sopra rappresentano le scadenze ai fini dell'adempimento per il calcolo delle somme dovute per ravvedimento operoso da parte dei gestori della struttura o dell'applicazione da parte del Comune della sanzione per omesso o ritardato versamento, come specificato nell'art. 10 del presente regolamento.
3. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei mesi, il versamento va effettuato in relazione al mese in cui il soggiorno termina.
7. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune delle somme dovute a titolo d'imposta con le seguenti modalità di pagamento:
 - bonifico bancario su conto corrente di Tesoreria Comunale;
 - pagamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.Il versamento dovrà contenere la causale "Imposta di Soggiorno, i mesi di riferimento ed il codice identificativo della struttura".
8. Il versamento di cui al presente articolo e la dichiarazione di cui all'art. 7 devono essere resi in modo distinto per ciascuna struttura ricettiva anche nel caso di più strutture aventi lo stesso gestore.
9. Il gestore deve conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, in quanto avente natura fiscale, per almeno cinque (5) anni anche al fine di eventuali controlli da parte dell'autorità competenti.

ARTICOLO 9

Informazioni all'Utenza

1. Il Comune di Vetralla è tenuto a comunicare in proprio, tramite il sito web istituzionale e con gli altri mezzi ritenuti opportuni e per il tramite dell'Ufficio Turistico Comunale, la presenza, l'entità e le esenzioni/riduzioni dell'Imposta di Soggiorno ai fini di fornire una informazione completa a tour operators, agenzie e turisti occasionali.

ARTICOLO 10

Controlli e Accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e le disposizioni normative e regolamentari in vigore.
2. Ai fini delle attività di controllo e accertamento l'Amministrazione comunale può procedere, nel rispetto della vigente disciplina in materia di tutela dei dati personali, ad acquisire documenti, dati e informazioni sia presso le strutture interessate sia presso terzi al fine di verificare veridicità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai gestori delle strutture ricettive.
3. Le attività di controllo e accertamento di cui al comma 2 possono essere condotte dal competente Ufficio Tributi o da terzi debitamente incaricati dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo, si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 472/1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/ 2000.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Il procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della Legge n. 689/1981.
6. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

ARTICOLO 12

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 13

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non si procede al rimborso delle somme per importi pari o inferiori a € 20,00.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto,

l'eccedenza può essere recuperata, dietro apposita richiesta all'ufficio comunale competente, mediante compensazione con le somme dovute per le mensilità successive rispetto a quella in cui è stato accertato il maggiore versamento. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 7.

ARTICOLO 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

ARTICOLO 15

Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale;
2. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.

ARTICOLO 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge relative all'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge n. 296/2006.

ARTICOLO 17

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è trasmesso per via telematica al Ministero dell'Economia e Finanze per la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 13, co. 15 del decreto legge n. 201/2011, ed entra in vigore il 01.07.2024, e comunque entro il 1° giorno del 2° mese successivo alla sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.